



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina,

CONSIDERATO che presso la banchina pubblica lato nord del porto canale di Terracina (adiacente via della Banchina), a circa 75 metri dalla testata del canale, permangono semisommersi, ormeggiati di fianco, due relitti di Unità da pesca: “Luna Marinara” (ex 4GA1235) e “Assuntina Madre” (ex 4GA1209), affondati rispettivamente il 25.10.2021 e 11.08.2023, debitamente cancellati dai Registri Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, ai sensi dell’art. 163, comma 1, lettera a) del Codice della Navigazione;

ATTESO che ad oggi non sono ancora noti i tempi e modalità di intervento alle attività di demolizione d’ufficio dei relitti del “Luna Marinara” e “Assuntina Madre” da parte dell’Amministrazione comunale di Terracina, da effettuarsi a valle della pertinente procedura di individuazione di un’impresa abilitata svolta sulla base della normativa generale in tema di contratti pubblici;

ACCERTATO che presso il medesimo tratto di banchina, a circa 50 metri lineari dai relitti, a seguito di sinistro occorso in data 20.07.2024, permane semiaffondata al posto di ormeggio la Motobarca da pesca denominata “POSEIDONE”, iscritta al n. 4GA1118 dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Terracina;

CONSIDERATO che, nonostante a carico del Proprietario/Armatore nonché Comandante della M/B “Poseidone” sia stata emessa contestuale diffida a rimuovere la propria Unità entro giorni 20, tuttora rimasta inevasa, anche a seguito di richiesta di proroga dei termini, non sono ancora noti i tempi e modalità alla rimozione della stessa o di messa in sicurezza mediante ripristino delle condizioni di galleggiabilità;

VISTA la propria Ordinanza n. 6/2022 emessa in data 24.02.2022 relativa alle norme di sicurezza in prossimità dei relitti;

VISTA la propria Ordinanza n. 34/2017 emessa in data 04.05.2017 “*Approvazione del Regolamento del porto di Terracina*”;

VISTA la Convenzione di Londra del 20.10.1972 inerente il “*Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” (COLREG ‘72), resa esecutiva in Italia con la L. 27.12.1977 n. 1085;

CONSIDERATO che nella posizione in cui si trovano i relitti degli ex pescherecci “Luna Marinara” e “Assuntina Madre” nonché della Motobarca da pesca “Poseidone”, oltre ad offrire facile accesso non autorizzato dall’opera morta (aperture della coperta rimaste emerse), un eventuale disincaglio

degli stessi o parte di essi o ribaltamento, potrebbero cagionare ripercussioni evidenti sulla sicurezza della navigazione e portuale, sull'integrità delle infrastrutture nonché pericoloso per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario emanare specifiche disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione e portuale, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 62 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima;

VISTO l'art. 132 e seguenti del Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.);

TENUTO CONTO che le Ordinanze del Capo del Circondario marittimo, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., sono atti di normazione secondaria, non soggetti ad obbligo di motivazione (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 giugno 2023, n. 10295; TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 600/2022 pubbl. il 29.08.2022; Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 583/1995 pubbl. il 13.06.1995);

RENDE NOTO

che all'interno del canale di transito del porto di Terracina presso la banchina pubblica lato Nord (adiacente Via della Banchina), a circa 75 metri dalla testata, permangono semisommersi, due relitti di ex unità da pesca ormeggiati di fianco, già denominati "Luna Marinara" e "Assuntina Madre" e, a 50 metri lineari da questi, permane semisommerso fino al ponte principale, la Motobarca da pesca denominata "POSEIDONE", iscritta al n. 4GA1118 dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Terracina, meglio rappresentati nell'allegato stralcio planimetrico per una più rapida individuazione.

ORDINA

Articolo 1

1.1 I tratti di banchina di cui al *Rende Noto*, delimitati da *guardrail*, pari a metri lineari 50 prospiciente i relitti del "Luna Marinara" e "Assuntina Madre", e metri lineari 15 prospiciente l'unità semiaffondata "Poseidone", sono interdetti al transito e alla sosta pedonale.

1.2 È fatto divieto assoluto di salire a bordo dei relitti del "Luna Marinara" e "Assuntina Madre" nonché della Motobarca da pesca "Poseidone" (4GA1118) se non espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.

1.3 Sono esentati dai divieti e dagli obblighi:

- Il proprietario/armatore della Motobarca da pesca "Poseidone", previa comunicazione all'Autorità Marittima;
- Il personale ed i mezzi eventualmente designati/delegati dal medesimo, autorizzati dall'Autorità Marittima;
- Il personale ed i mezzi appartenenti all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, delle altre Forze di polizia, di soccorso e pronto intervento *nello svolgimento dei propri compiti istituzionali*.

Articolo 2

- 2.1** Tutte le unità in transito nei pressi dei relitti del “Luna Marinara” e “Assuntina Madre” e nei pressi del posto di ormeggio della Motobarca “Poseidone” dovranno prestare la massima attenzione mantenendo una distanza di sicurezza minima di 5 (cinque) metri dagli stessi.
- 2.2** Sono interdetti la sosta e l'ormeggio, anche temporanei, entro un raggio di metri 3 (tre) dai relitti del “Luna Marinara” e “Assuntina Madre” e dal punto di ormeggio della Motobarca da pesca “Poseidone”.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dell'art. 53 del D. Lgs. n.171/05 e succ. modifiche e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

Articolo 4

La presente abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 6/2022 del 24.02.2022, citata in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tramite inclusione nella pagina “ordinanze” del sito web della Guardia Costiera, del quale, per facilità di consultazione, si riporta il link di riferimento: www.guardiacostiera.gov.it/terraccina.

Terracina, *(vedasi data registro elettronico)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pil. Vincenzo VIOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA

Dettaglio grafico della posizione dei relitti e della Motobarca da pesca "POSEIDONE semiaffondati nel Porto di Terracina

